



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA

MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.

nella causa civile iscritta al N.R.G. 11600/2025

TRA

Liberti Patrizia (C.F. LBRPRZ66B41F839E), rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Achille Reccia (C.F. RCCCLL94D16F839Y) e Cipriano Di Tella (C.F. DTLCRN82M29B963U)

ATTRICE

E

La Maison dei Nonni s.r.l.s (P.IVA 10570531219) in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'avv. Rossana Virgilio (C.F. VRGRSN74E45H501V) in virtù di mandato alle liti in atti

CONVENUTA

NONCHE'

Villa Delle Fate Nonna Anna s.r.l. C.F. 07966081213, in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in Napoli, alla via S. Anna dei Lombardi n. 16

CONVENUTA CONTUMACE

Oggetto: azione revocatoria ordinaria.

Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza del 14 aprile 2026.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, Patrizia Liberti, premesso di essere creditrice della società Villa Delle Fate Nonna Anna s.r.l., dell'importo di € 19.615,10 a titolo di differenze retributive, in virtù di sentenza n. 2555/2024, emessa da questo Tribunale in data 8 aprile 2024, rappresentava che, con scrittura privata del 18 giugno 2024, autenticata per notaio Roberto Dante Cogliandro (Rep. 5.279 – Racc. 4.301 - registrata presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Napoli di in data 21.6.2024 al n. 26867/1T), la suddetta debitrice aveva ceduto alla società La Maison dei Nonni s.r.l.s. il diritto di piena proprietà del ramo di azienda costituita dal complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività di gruppo appartamento per anziani, comprensivo di tutti *“i beni che arredano e corredano l'azienda predetta”* e analiticamente riportati nell'elenco non tassativo di cui all'allegato contrattuale *“A”*.

Ritenendo che tale trasferimento fosse revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c., trattandosi di un atto dispositivo, compiuto successivamente al sorgere del credito nei confronti della disponente e nella consapevolezza della sua oggettiva lesività delle ragioni della creditrice, l'istituto di credito attore conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la Villa Delle Fate Nonna Anna s.r.l., e la La Maison dei Nonni s.r.l.s, chiedendo che, in relazione al suddetto atto di cessione, fosse accertata e dichiarata l'inefficacia nei suoi confronti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c.

Si costituiva l La Maison dei Nonni s.r.l.s. la quale, assumendo il difetto dei presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. per l'accoglimento dell'azione revocatoria e, in particolare, la mancanza di *scientia damni* in capo ad essa cessionaria del ramo di azienda, concludeva per il rigetto della domanda.

Restava contumace, invece, benchè ritualmente citata, Villa Delle Fate Nonna Anna s.r.l.

Istruita la causa mediante l'acquisizione della documentazione acquisita, all'udienza del 14 aprile 2026, all'esito della discussione orale, questo giudice ha riservato la decisione ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.

Si osserva in diritto.

1. La domanda è fondata e merita accoglimento.

In diritto, come è noto, i presupposti dell'azione *de qua* sono: a) la sussistenza di un diritto di credito verso il debitore, b) *L'eventus damni* c) la *scientia fraudis* e, negli atti a titolo oneroso, d) *la participatio fraudis* del terzo.

1.1. Quanto al primo presupposto, risulta provato *per tabulas* che la pretesa creditoria di Patrizia Liberti trovi il proprio fondamento nella sentenza n. 2555/2024 con cui, in data 8 aprile 2024,

questo Tribunale, accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra le parti nel periodo compreso tra il 1° giugno 2020 e il 10 novembre 2021, ha riconosciuto all'attrice il diritto al pagamento dell'importo di € 19.615,10 a titolo di differenze retributive (cfr. produzione di parte).

1.1.2. Quanto al requisito dell'antiorità rispetto all'atto impugnato del credito a tutela del quale l'azione è stata esperita, esso deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge e non a quello del suo accertamento giudiziale (Cass. n. 8013/1996).

Sicché, il credito vantato dall'odierna attrice è certamente anteriore all'atto dispositivo in parola – compiuto il 18 giugno 2024 – trovando fondamento, come anticipato, nel rapporto di lavoro intercorso tra il 2020 e il 2021 ed essendo stato, in ogni caso, accertato il credito della Liberti con sentenza emessa l'8 aprile 2024 (cfr. atto di cessione del ramo di azienda nella produzione della convenuta).

1.2. Passando al secondo presupposto, e, cioè, al pregiudizio che può derivare alle ragioni del creditore dall'atto di cui si chiede la declaratoria di inefficacia va precisato che, secondo la costante giurisprudenza di merito e di legittimità, esso non deve necessariamente concretizzarsi in un effettivo ed attuale depauperamento del patrimonio del debitore, essendo sufficiente anche il configurarsi di una maggiore difficoltà, incertezza o dispendiosità per il creditore nella realizzazione di quanto dovutogli.

Naturalmente trattasi, come esige l'insegnamento della Suprema Corte, di una valutazione *ex ante*, fatta, cioè, con riferimento alla data dell'atto dispositivo.

Sotto il profilo della ripartizione dell'onere probatorio, poi, grava sul creditore l'onere di dimostrare le modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.

Nella specie, il pregiudizio è ben evidente se solo si considera che, come è lecito presumere dalla documentazione in atti, con la cessione del ramo d'azienda la Villa Delle Fate Nonna Anna s.r.l. si è spogliata dell'intero assetto aziendale.

E infatti, sulla base dell'esame dei soli atti di causa, non risulta che la società disponente fosse proprietaria di altri beni.

Sul punto, secondo quanto detto, gravava sulla convenuta debitrice l'onere di fornire la relativa prova contraria. E però, decidendo di non costituirsi, la convenuta si è sottratta all'onere probatorio a cui era tenuta.

1.3. Sussiste, altresì, il presupposto della *scientia fraudis*, inteso come consapevolezza del debitore di sottrarre, in tutto o in parte, il proprio patrimonio ai creditori insoddisfatti e, cioè, della conoscenza in capo al debitore dell'incidenza negativa dell'atto sulla consistenza della propria garanzia patrimoniale.

Tale consapevolezza deve ritenersi certa e indiscutibile, anche in base a quanto appena esposto.

D'altro canto, non è dubitabile che la società debitrice fosse consapevole del pregiudizio che l'atto di cessione del ramo di azienda arrecava alle ragioni creditorie, avendo essa subito una procedura espropriativa da parte proprio della Liberti che oggi agisce in revocatoria, rivelatasi infruttuosa per la totale assenza di un patrimonio aggredibile.

1.4. Resta da accertare, infine, la ricorrenza della *participatio fraudis* del terzo, trattandosi di azione revocatoria diretta contro un atto dispositivo compiuto a titolo oneroso. Essa consiste nella consapevolezza che il terzo ha o è in condizione di avere circa il pregiudizio che col compimento dell'atto dispositivo arreca agli interessi dei creditori. Tale consapevolezza si realizza anche con la reale possibilità di conoscenza del pregiudizio ovvero con l'ignoranza determinata da colpa, quest'ultima attingibile alla stregua delle circostanze oggettive e del criterio dell'*id quod plerunque accidit*.

Nella specie, diversi sono gli elementi emersi nel corso del giudizio che, complessivamente valutati, inducono legittimamente questo giudice a ritenere che la società cessionaria avesse consapevolezza delle condizioni economiche in cui versava la cedente.

Intanto, costituisce un dato acquisito quello della conoscenza pregressa tra le parti, dal momento che la legale rappresentante, oltre che socia unica, de La Maison dei Nonni s.r.l.s., Maria Vatiери, ha lavorato come dipendente de la Villa Delle Fate Nonna Anna s.r.l. per oltre sette anni (e, precisamente, secondo quanto dichiarato dalla convenuta, dal febbraio 2015 al dicembre 2023), svolgendo proprio l'attività di cui al ramo di azienda oggetto di cessione.

Sicchè, tenuto conto dell'esistenza tra le parti di un rapporto di natura professionale di lunghissima durata, è ragionevole presumere, non solo che, prima di determinarsi per l'acquisto del ramo di azienda, la Vatiери abbia assunto informazioni e abbia compiuto i dovuti accertamenti in ordine alla situazione patrimoniale della società alienante ma, altresì, che ella fosse a conoscenza del fatto che la collega Patrizia Liberti, odierna attrice, avesse convenuto in giudizio la comune datrice di lavoro per il riconoscimento delle spettanze retributive, conseguendo, infine, il riconoscimento del diritto di credito vantato nei confronti della Villa Delle Fate Nonna Anna s.r.l.

A tale ultimo proposito, sospetta appare anche la cronologia degli eventi, ove si consideri che la costituzione della società La Maison dei Nonni s.r.l. e il compimento dell'atto dispositivo seguono di appena due mesi la pubblicazione della sentenza con cui il Tribunale ha riconosciuto alla Liberti il credito di € 19.615,10 che qui si intende tutelare.

Così stando le cose, riesce impossibile immaginare che la società facente capo alla Vatiери non avesse consapevolezza che l'atto di cessione pregiudicava le ragioni dei creditori della cedente.

In tale contesto probatorio, assume valore pregnante anche la considerazione per cui, nonostante le specifiche contestazioni mosse dall'attrice sul punto, la convenuta non abbia adeguatamente provato l'effettivo pagamento della pur modica somma pattuita.

Quanto all'importo di 12.753,39, dalla lettura del documento contrattuale risulta che esso, nelle intenzioni delle parti, dovesse essere compensato con il credito vantato dalla legale rappresentante della società cessionaria, Maria Vatiери, a titolo di t.f.r. maturato in relazione al rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con la controparte.

E però, al di là della mera allegazione della convenuta, non vi è prova né dell'*an* né del *quantum* del credito in parola.

Quanto, invece, al restante importo di € 2.246,61, esso, per espressa previsione negoziale, avrebbe dovuto essere corrisposto mediante bonifico bancario nel termine di trenta giorni dalla stipula dell'atto.

E però, in disparte il rilievo per cui nella scrittura neppure viene indicato l'iban del conto corrente su cui avrebbe dovuto essere eseguito il bonifico, deve evidenziarsi che la parte non ha offerto prova idonea del pagamento: il documento depositato da La Maison dei Nonni s.r.l., infatti, costituisce il mero ordine di bonifico e, quindi, non dimostra anche l'effettivo addebito del relativo importo.

Appena aggiungendo che la suddetta attestazione della disposizione di bonifico riporta la somma € 3.050,00, inspiegabilmente superiore al saldo residuo, come detto pari invece ad € 2.246,61.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la domanda va accolta.

Pertanto, va dichiarata inefficace, a norma dell'art. 2901 c.c., nei confronti di Patrizia Liberti, la scrittura privata del 18 giugno 2024, autenticata per notaio Roberto Dante Cogliandro (Rep. 5.279 – Racc. 4.301 - registrata presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Napoli di in data 21.6.2024 al n. 26867/1T), con cui Villa Delle Fate Nonna Anna s.r.l. ha ceduto alla società La Maison dei Nonni s.r.l.s., il diritto di piena proprietà del ramo di azienda costituita dal complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività di gruppo appartamento per anziani, comprensivo di

tutti *“i beni che arredano e corredano l'azienda predetta”* e analiticamente riportati nell'elenco non tassativo di cui all'allegato contrattuale “A”.

Benchè non vi sia controversia e/o rifiuto al riguardo, si dispone che il competente Conservatore dei Registri Immobiliari provveda alla annotazione della presente sentenza.

2. Le spese di giudizio seguono la soccombenza dei convenuti e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M.147/2022, da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), tenuto conto dell'effettivo valore della causa (scaglione fino a € 26.000,00) ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto.

2.1. Le spese del procedimento cautelare in corso di causa seguono la soccombenza dell'attrice e vanno liquidate nei confronti de La Maison dei Nonni s.r.l.s. come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M.147/2022, da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), tenuto conto dell'effettivo valore della causa (scaglione fino a € 26.000,00) ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto, ridotto in considerazione della definizione in rito.

2.1.1. Nulla in favore della convenuta Villa Delle Fate Nonna Anna s.r.l., rimasta contumace.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. 11600/2025, così provvede:

- A) In accoglimento della domanda, dichiara inefficace a norma dell'art. 2901 c.c., nei confronti di Patrizia Liberti, la scrittura privata del 18 giugno 2024, autenticata per notaio Roberto Dante Cogliandro (Rep. 5.279 – Racc. 4.301 - registrata presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Napoli di in data 21.6.2024 al n. 26867/1T), con cui Villa Delle Fate Nonna Anna s.r.l. ha ceduto alla società La Maison dei Nonni s.r.l.s., il diritto di piena proprietà del ramo di azienda costituita dal complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività di gruppo appartamento per anziani, comprensivo di tutti *“i beni che arredano e corredano l'azienda predetta”* e analiticamente riportati nell'elenco non tassativo di cui all'allegato contrattuale “A”;
- B) Condanna le convenute in solido al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite che si liquidano in **€ 5.077,00**, oltre rimborso del contributo unificato, oltre rimborso spese

forfettarie nella misura del 15% del compenso totale, ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA come per legge;

- C) Condanna l'attrice al pagamento, in favore de La Maison dei Nonni s.r.l.s., delle spese di lite del procedimento cautelare, che si liquidano in **€ 1.150,00**, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale, ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA come per legge;
- D) Nulla per le spese di lite del procedimento cautelare in corso di causa in favore della convenuta Villa Delle Fate Nonna Anna s.r.l., rimasta contumace;
- E) Ordina al competente Conservatore dei Registri immobiliari la annotazione della presente sentenza.

Così deciso in Napoli in data 14 maggio 2026.

Il Giudice

Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi